

SENTENZA

Cassazione civile sez. I , - 10/04/2019, n. 10108

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE	Antonio	-	Presidente	-
Dott. TERRUSI	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. DOLMETTA	Aldo Angelo	-	Consigliere	-
Dott. AMATORE	Roberto	-	Consigliere	-
Dott. SOLAINI	Luca	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15606/2018 proposto da:

J.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato B.A., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Arturo Benigni, con delega, che
ha chiesto l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3262 del giorno 3.5.2018, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da J.E., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta - che aveva negato al medesimo sia il diritto di asilo costituzionale, che il diritto alla protezione sussidiaria e quello alla protezione per motivi umanitari.

Il richiedente asilo aveva dedotto di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), di essere un militare e di aver lasciato il proprio paese di origine per il timore di subire vessazioni da parte dei suoi superiori. In particolare, specificava di aver lavorato come guardia presidenziale, di aver disobbedito all'ordine impartito dal presidente di sparare sui manifestanti e di essere stato imprigionato e torturato e venuto a conoscenza dell'intenzione dei superiori di ucciderlo, di essersi per questo messo in fuga dopo essere uscito dal carcere attraverso una finestra.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il Tribunale ha rilevato come la vicenda posta a base dell'espatrio risulta poco credibile in quanto troppo generica, dal momento che non sono stati forniti dettagli sulla composizione delle forze gambiane, nè alcun dettaglio in riferimento alla manifestazione in cui l'istante avrebbe disobbedito all'ordine del presidente, se non le notizie tutt'ora rinvenibili sui siti internet e ciò considerato l'importanza che avrebbe dovuto assumere tale vicenda nella decisione di espatriare.

Poichè le dichiarazioni del ricorrente risultavano sfontate di riscontri, il Tribunale ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure quelli della protezione sussidiaria, sia in termini di "danno grave" di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) che in quelli di "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" di cui alla lett. c) medesimo D.Lgs., alla luce del rapporto informativo di Amnesty international meglio riportato nell'ordinanza impugnata.

Inoltre, dai medesimi rapporti informativi sulla situazione del Gambia emergerebbe un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del paese e della sua evoluzione in senso democratico.

Infine, il medesimo Tribunale ha ritenuto non sussistere neppure alcuna situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto, il ricorrente non aveva dichiarato di essere affetto da alcuna patologia di rilievo nè aveva esposto situazioni di particolare complessità, trattandosi di una vicenda - quella narrata - di carattere personale.

Avverso questa pronuncia, ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di quattro motivi, mentre, il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo, il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale applicato nella specie, il principio dell'onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 abdicando all'utilizzo dei propri poteri istruttori ed indagatori, che impongono di ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto invocato.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto che gli atti di persecuzione a cui era assoggettabile il ricorrente non costituivano una violazione grave dei diritti fondamentali integrando quegli atti di discriminazione previsti dalla normativa in rubrica.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, talmente grave da non necessitare della dimostrazione del rischio individualizzato del richiedente, e tale da ostacolare l'accesso ai servizi basilari. Inoltre, lo Stato italiano non aveva trasposto nel nostro ordinamento il principio sancito dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE sul criterio di selezione della provenienza geografica del richiedente da una specifica area del paese di origine (che aveva consentito al tribunale di fare riferimento alla situazione della sola regione di provenienza del ricorrente e non all'intero paese).

Con un quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa tutela, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionale e internazionali gravanti sullo stato italiano.

Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate." (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice - Cass. ord. n. 26921/17 - attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11).

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il richiedente asilo non aveva provveduto a compiere un ragionevole sforzo di circostanziare la domanda, in quanto, la vicenda posta a base dell'espatrio era poco credibile in quanto troppo generica, non avendo il ricorrente, quale membro della guardia presidenziale, saputo fornire alcun dettaglio sulle forze militari gambiane, nè sulla manifestazione che lo avrebbe visto protagonista dell'insubordinazione all'ordine di sparare sui manifestanti e le contraddizioni della narrazione precludevano la possibilità di ricostruire in modo adeguato la storia personale del ricorrente (Cass. n. 17895/17), rendendo di fatto superflua e sostanzialmente inutile l'eventuale attivazione dei poteri officiosi incumbenti sul giudice di merito sulla base del dovere di collaborazione.

Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di protezione internazionale, posto che l'autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo "status" di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell'accusa, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero." (Cass. ord. n. 2875/18).

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di riconoscere lo status di rifugiato poiché il rischio di persecuzione non è stato ritenuto credibile.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 32064/18, 14006/18; in particolare, secondo Cass. n. 13858/18, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia). Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che nessuno di tali elementi ricorre nel racconto del ricorrente, il quale non ha fatto nessun riferimento a situazioni di disordini e conflitti generalizzati nella regione del Gambia dalla quale proviene, e i primi giudici hanno accertato, dai più recenti rapporti informativi, che la situazione che emerge dal Gambia è un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del paese.

Il quarto motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito)." (Cass. ord. n. 17072/18).

Nel caso di specie, non è emersa alcuna condizione di vulnerabilità del ricorrente che potesse giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari, in particolare, la dedotta mancanza di livelli minimi dei servizi sociali, dovendo tali problematiche essere esaminate dall'autorità amministrativa al fine di offrire ospitalità nell'ambito delle politiche che regolano i flussi migratori.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell'amministrazione statale esonera il Collegio di provvedere sulle spese.

E' dovuto il "raddoppio" del contributo unificato,. Infatti, Il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato costituisce un'obbligazione che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa, conformemente alla natura tributaria dell'obbligazione, rispetto alla quale il provvedimento possiede mera funzione ricognitiva del presupposto. Ne consegue che la Corte di cassazione deve dare atto del raddoppio anche se il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché al giudice spetta unicamente l'attestazione di avere adottato una decisione di inammissibilità, improcedibilità o di reiezione integrale dell'impugnazione, competendo poi in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestazione contenuta nella pronuncia, la doppia contribuzione sia in concreto dovuta, o meno, a motivo di fattori soggettivi. Qualora infatti la cancelleria constati la prenotazione a debito (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori determinazioni rimangono di sua spettanza, sicchè, dopo l'annotazione dell'importo nel registro e del foglio notizie, quest'ultimo, ove permangano le condizioni che hanno dato origine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va semplicemente chiuso con la dicitura che non vi è titolo per il recupero.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019